Questa testata è associata a USPI Unione Stampa Periodica Italiana

AUTORITÀ PER LE GARANZIE DELLE COMUNICAZIONI
ORGANO DI STAMPA SOGGETTO AL SERVIZIO ISPETTIVO
REGISTRO DI OPERATORI DI COMUNICAZIONE N. 17600

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AGCOM

REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999

n.03/marzo 2022

UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine by Newsliftletter

Mensile di comunicazione e informazione degli Organismi Notificati – Accreditati della certificazione di valutazione della conformità di prodotti e servizi di ispezione degli impianti

Per la natura dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro perviene all'Associazione o al Direttore Responsabile. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI
QUESTO NUMERO SI COMPONE DI 56 PAGINE

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2022 numero 3

Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma

Tel. 06.45650014

Cell. 335.1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini
Coordinamento redazionale: Stefania Fiarè, segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della propria banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.
Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personali nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.
L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.

Questa testata è associata a USPI Unione Stampa Periodica Italiana

INDICE

UN.I.O.N. MAGAZINE

4 L'EDITORIALE
di Iginio S. Lentini

6 STATISTICHE SITO UN.I.O.N.
febbraio 2022

7 FOCUS

9 ATTIVITÀ MENSILE

10 SAVE THE DATE

11 CONVENZIONE UN.I.O.N.-DESLAB.IT SRL

12 SPAZIO UN.I.O.N.

28 SPAZIO FINCO

37 NEWS

51 PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

53 INFORMATIVA PRIVACY

55 SOCI UN.I.O.N.

L'EDITORIALE

Mentre scrivo, il calendario scandisce le quasi ultime marziane pagine, indicando che oltre un mese è trascorso dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre parlare di speranza, se non della fine, almeno di un armistizio che non faccia pendere il rintocco della campana dalla parte russa o russofona, appare lontano, talmente improponibile perché la forte Russia nel dettare le sue condizioni non ha un solo obiettivo, ma tante famelicità, troppi prendi-tutto tali non solo da umiliare l'Ucraina, spogliandola della sua stessa anima, ma da renderla ridicola davanti al mondo intero. Chiedersi, pertanto, come sia possibile pervenire ad una giusta pace, è semplicemente impossibile, al momento, così come ipotizzare i tanti mesi che oggi si pongono come macigni, impedendo di contarli, solo per poterne indicare almeno il numero. E pensare che le preponderanti forze belliche russiane hanno trovato una resistenza, assolutamente inaspettata, tanto da immaginare di mettere sotto una nazione ucraina, quattro volte inferiore per numero di combattenti, non militari addestrati ma semplici appartenenti del popolo, animati dalla voglia patriottica di difendersi davanti all'enormità che sta loro davanti, ricca, arci-armimunita di tutto punto, con missili di ultima generazione. Mentre dall'altra sponda i combattimenti con tali armi rilevano di missili minuscoli, portati a spalla da combattenti addestrati alla meno peggio ma con la voglia di resistere, di non far percorrere strade e campi ai cingolati russi, per farli arrivare in alcune città laddove già aerei, carrarmati, mitragliatrici con proiettili di lunga gittata, erano stati impiegati, facendo strage di bambini, donne, mamme alle quali la crudeltà (dis)umana ha fatto mancare anche quel tozzo di pane per sopravvivere qualche giorno di più. Descrivere è una cosa; vederne è un'altra: ciò che spinge i tasti del mio computer è quanto io non ho visto, ma solo letto ed immaginato. Manca il lato emotivo, quello dell'azione che gli occhi vedono nella sua realtà multiforme ma, credetemi, sono tante le azioni atroci che in tv ho visto, da farmi pervenire alla conclusione di sperare di non averle viste, tanto mi dolgono! Un fatto è incontrovertibile: un Paese bello e ricco di storia, come l'Ucraina subisce un'aggressione violenta con migliaia di morti e distruzione di villaggi e città, per mano di un Paese un tempo non lontano considerato fratello ed oggi nemico acerrimo. Come è possibile che un solo uomo che da vent'anni comanda in una Russia alla quale ha tolto persino l'anelito dell'ultima speranza umana, possa tenere in scacco un popolo di quasi 200 milioni di persone? È possibile quando questo anelito si chiama libertà, quando a comandare sono spie, falsari di una verità di cui si servono per mandare in galera, torturare, condannare (senza prove) quanti di quei coraggiosi che aborrono di uno status quo assolutamente fuori da qualsiasi regola giustiziale, e se accusati senza prove se non quelle costruite ad hoc per condannare persone innocenti, rischiano la loro vita quando la condanna, pur oscenamente lunga davanti ad un episodio marginale ma artatamente divenuto macigno per capi di accusa inventati, si vedono allungare la pena allo scadere del primo step periodale di galera.

Mi accorgo della mia accentuata sensibilità, che non mi riconoscevo dai tempi di in cui avevo... tempo di auto-dedicarmi qualche minuto di riflessione interiore, scrivendo di guerre, di morti, di scempi, di umanità perduta e… dintorni. Preferisco voltare pagina, come si suole dire anche nel giornalismo, e passare ad altri argomenti. Provare piacere in qualcuno, in qualcosa, è ciò che il disgusto, il dolore, la disumanità della guerra in Ucraina mi procura quando ne parlo ed il primo sguardo è stato quello di vedere un articolo riguardante la filosofia, da tempo assente dai miei pensieri! Ad attirare la mia attenzione è stato… Orazio, un filosofo che in me ha emanato sempre molta simpatia. Perché? Non lo so! O meglio, la motivazione me l'ha ricordata "SETTE", supplemento che ogni venerdì il Corsera propone ai propri lettori, trovando in questo numero un pezzo dove si accennava alla sua ironia di epicureo (pare che Orazio si fosse descritto come un maiale di cui era simpaticamente attratto). Ora che Orazio ne percepisse, quale aggettivo associato all'edonismo che dà piacere di vita vissuta, non poteva non dare ragione a Epicuro che affermava il piacere essere il bene più importante; a valle però, procurandosi le feroci critiche di cattivo maestro dei suoi avversari, finanche appellato quale filosofo per maiali! Ma tornando al tema, su cosa poggia la trave portante che sorregge il piacere per definirlo bene più importante? Partendo dal cartesiano *cogito ergo sum*, nessuno può obiettare che il piacere non sia godimento (mentre sorseggio un bicchiere di champagne o mentre mangio una aragosta): questo tipo di piacere, essendo relativo ad attività o processi (come mangiare e bere) è dinamico mentre, per trovare il suo dirimpettaio statico, dobbiamo riferirci al dopo-mangiato, cioè, quando assaporiamo il benessere che segue, godendo di una situazione psicofisica di benessere (Epicuro la pensava così, indipendentemente da chi ne obiettava delle diverse situazioni "non proprio" di benessere ma solo di sua apparenza, sostenendo che il piacere è prima di tutto assenza di dolore). D'altronde, il dolore fisico non dipende da noi ma come contare le… poche volte ad infliggerci sofferenze eliminabili, preoccupandoci oltre il dovuto? Un po' come voi stessi che state leggendo questo editoriale: chi ne condivide, magari spaparanzato in una bella poltrona (…che il cane non ha rovinato, rodendo i denti negli spigoli più lavorati!) non ha né fastidi né dolori, quindi un piacere statico mentale, alias, una condizione di tranquillità: nulla ci tocca di negativo e allora possiamo affermare che il piacere non risiede nell'aragosta e nel suo sapore ma nella condizione di relax che in quel momento viviamo, pertanto in noi stessi.

BUONA PASQUA

Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
UN.I.O.N. Magazine

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

febbraio 2022

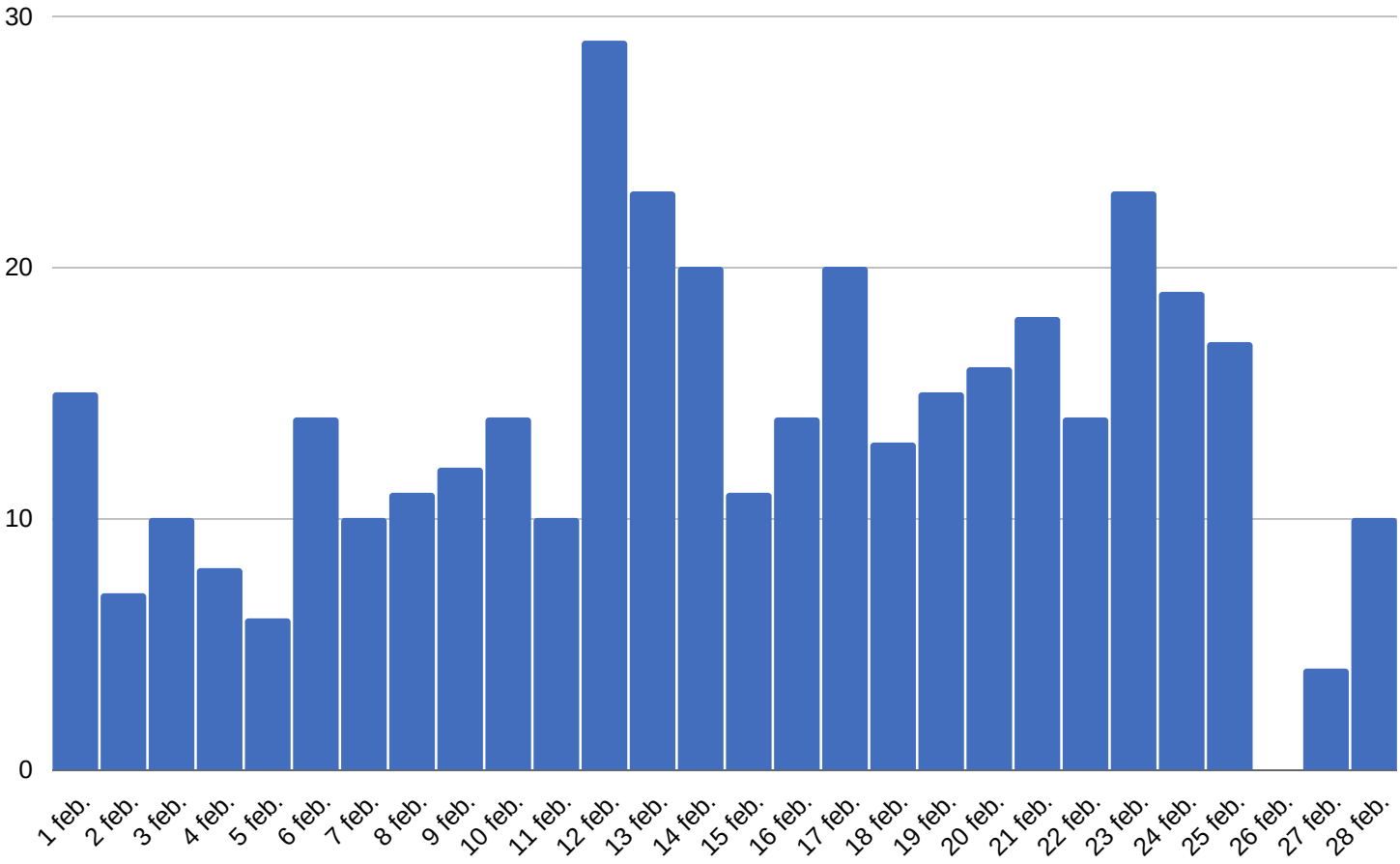

Ministero dello Sviluppo Economico
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 14/03/2022
Prot. 21/2022/sf

ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento
Dott. Emanuele RIVA
Direttore Dipartimento Certificazione e Ispezione
Via Tonale, 26
20125 Milano
e.riva@accredia.it

Oggetto: Rilievi in sede di verifiche di Accredia.

Nella mia qualità di Presidente dell'UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati espongo quanto segue, precisando che la presente prende spunto da verifiche effettuate su società da me personalmente rappresentata, ma riveste carattere generale e non limitato al caso concreto.

Il 5 e 6 dicembre 2019, Accredia eseguiva presso l'I.N.C.SA. Istituto Nazionale Controllo Sicurezza Ascensori S.r.l, una verifica dal cui rapporto risultava, al punto 6 di pag. 13/19, che un commento emesso durante l'audit del 6-7 dicembre 2018, secondo cui: "Si raccomanda di utilizzare un format completo delle evidenze delle prove e delle misure fatte in occasione delle VS per attivazione impianto", veniva preso in carico dall'Organismo "prevedendo di valutare con gli ispettori nel corso della riunione programmata per il mese di gennaio 2020 quali misure riportare sui Verbali per le VAI (VS per attivazione impianti), procedendo poi a modificare il format di rapporto". Il commento era quindi riportato anche al punto 9 di pag. 18/19 del medesimo verbale 2019.

In occasione del successivo audit del 10-11 dicembre 2020, il punto n. 9 di pag. 10/14 riportava, in merito al citato commento del 5-6 dicembre 2019, che era stata "Visionata la valutazione eseguita sull'eventuale presa in carico del commento, che sulla base delle valutazioni eseguite l'Organismo ha deciso di non prendere in carico". La valutazione menzionata dall'Ispettore di Accredia consisteva in una relazione a firma del Responsabile Tecnico e del Vice Responsabile Tecnico di I.N.C.S.A., a conclusione della quale si osservava che "La verifica straordinaria di attivazione impianto – VAI pertanto è finalizzata a valutare se la configurazione dell'impianto è conforme a quella dichiarata nella dichiarazione di CE/UE di conformità rilasciata dall'installatore al fine del rilascio del numero di matricola da parte del Comune di installazione dell'impianto. Trattandosi di un atto amministrativo, da quanto si comprende dalla finalità di tale verifica, non sono previste prove e misure e pertanto non si ritiene di modificare il format in uso in INCSA per l'esecuzione di tale tipologia di verifica". Ed infatti il verbale riportava correttamente che il commento, pur non recepito dall'Organismo, era stato dallo stesso analizzato.

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Definito in tal modo il commento, il suo contenuto era inopinatamente elevato ad osservazione nell'ispezione del 13-14 gennaio 2022 (per il 2021) il cui rapporto, al punto n. 3 di pag. 10/11, rilevava che "Non si è avuta evidenza che per i 'verbali di Attivazione Impianto' (art. 12 comma 2.bis D.P.R. n. 162/99) vengano effettuate, oltre alle verifiche di conformità della configurazione dell'impianto a quanto riportato nella dichiarazione di conformità CE/UE rilasciata dall'installatore, anche le prove di funzionamento di tutti i componenti di sicurezza installati". L'organismo si atteneva a quanto esposto nella sopra ricordata relazione dei propri RT e VRT e, al riguardo, il verbale di Accredia riportava: "Come già anticipato in sede di audit ribadiamo di non dover effettuare le prove in quanto dal D.P.R. 162/99 e smi art. 12 comma 2 si evince che la straordinaria è un atto amministrativo per sanare il ritardo di invio documentazione al comune di competenza per l'assegnazione della matricola. Verrà revisionata la procedura ed il regolamento descrivendo meglio quanto avviene e prevedendo l'invio di una informativa al cliente contestuale all'invio del verbale in cui sarà specificato che successivamente al rilascio della matricola e prima della messa in esercizio dell'impianto verrà eseguita la verifica periodica".

Al riguardo, si fa notare che se nonostante i chiarimenti forniti, in forma motivata, il contenuto del commento è trasposto in un'osservazione, viene meno la stessa possibilità, per l'organismo, di discostarsi motivatamente dal commento, riconosciuta dalla classificazione di Accredia dei propri rilievi.

Peraltro, non appare corretto elevare il tema di un commento ad osservazione. Infatti, mentre quest'ultima, laddove non soddisfatta può essere riclassificata come non conformità (secondo la predetta classificazione dei rilievi) non risulta affatto che il commento possa essere riclassificato in osservazione. Ed invero, mentre il passaggio da osservazione a non conformità è consentito dal rappresentare entrambi, sia pure con diverse gradazioni, il mancato soddisfacimento di un requisito, un analogo percorso non risulta ipotizzabile per il commento, che riguarda la prevenzione di possibili mancati soddisfacimenti di requisiti – nella fattispecie non riscontrabile – o un'indicazione per il miglioramento dei documenti o delle modalità operative del CAB. In ogni caso, in presenza di spiegazioni fornite dall'organismo (e che erano state previamente esaminate in sede di audit del 2020), l'ispettore avrebbe dovuto evidenziare le ragioni per le quali esse non potessero considerarsi valide, cioè in cosa consistesse l'ipotizzata violazione dell'art. 12, comma 2 bis, D.P.R. 162/1999, richiamato nel rilievo.

Si invita, pertanto, a voler tenere conto di quanto sopra, anche ai fini della mutua collaborazione tra ente di accreditamento ed organismi che, fermi restando i rispettivi ruoli, richiede che non vengano formulate osservazioni in casi, come quello citato, in cui non possa ravvisarsi alcun effettivo contrasto con la norma primaria di riferimento.

Nel manifestare la disponibilità della scrivente Associazione per ogni confronto sull'argomento, porgo
I migliori saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

ATTIVITÀ MENSILE

PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 2022

INVIO COMMENTI UN.I.O.N. AD ACCREDIA SU REVISIONI RG DI ACCREDITAMENTO DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

LETTERA UN.I.O.N. AD ACCREDIA SUI RILIEVI IN SEDE DI VERIFICA

LETTERA UN.I.O.N. AL MISE SU DIRETTIVA CALENDA 2017

LETTERA UN.I.O.N. AL MLPS SU DM 11 APRILE 2011

PROPOSTE CANDIDATURA RINNOVO CARICHE CEI
TRIENNIO 2022-2024

PARTECIPAZIONE RIUNIONI CT UNI ASCENSORI E MONTACARICHI

RIUNIONE GDL D.P.R. 162/99 UN.I.O.N.

RIUNIONE GDL D.M. 11/04/11 UN.I.O.N.

SAVE THE DATE

CALENDARIO CORSI 2022 IN PROGRAMMAZIONE

5-7 OTTOBRE 2023

GIS 2023
Piacenza Expo

Il gestionale per Organismi di ispezione nr. 1 in Italia

VERIGEST è la soluzione **software professionale** pensata e costruita per la **gestione di un Organismo di Ispezione.**
Dalle offerte alla registrazione dei contratti, dal monitoraggio delle scadenze di verifiche periodiche alla pianificazione delle attività ispettive **in perfetto regime di qualità**, dalla fatturazione agli incassi passando per report ministeriali e rendicontazioni... tutto a portata di click!

Vantaggi e Potenzialità

Verigest concentra in un unico strumento digitale il kit di lavoro completo utile a semplificare e snellire i processi legati al mondo delle verifiche ispettive.
Ottimizzazione dei tempi, riduzione sensibile dei costi di gestione, maggiore facilità per l'ottenimento mantenimento dell'accreditamento, nuovi servizi per i tuoi clienti... sono solo alcuni dei vantaggi.

Per te che sei un associato UN.I.O.N.?

In virtù del nuovissimo accordo di convenzione, usare Verigest sarà ancora più conveniente grazie alla concessione di sconti esclusivi.
Scopri tutti i vantaggi contattando il nostro staff.

www.verigest.it **080 885 32 10** **info@verigest.it**

SPAZIO UN.I.O.N.

13 COMMENTI UN.I.O.N. SU REVISIONI RG DI ACCREDITAMENTO DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE ACCREDIA

14 NOTA UN.I.O.N. AL MISE: AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 13 DICEMBRE 2017)

17 E-MAIL OEC SRL: PROT. 22/2022 DEL 14/03/2022 AUTORIZZAZIONE E NOTIFICA PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN DATA 13 DICEMBRE 2017).

18 NOTA UN.I.O.N. AL MLPS: ART. 71, COMMA 8 D. L.VO 81/2008 - DECRETO MINISTERIALE 11 APRILE 2011, ALLEGATO II.

20 CONFRONTO TECNICO SU PUNTO 18 UNI EN 10411-1:2021

23 RIUNIONI UNI/CT 019: RESOCONTI E ALLEGATI

TRASMISSIONE PER COMMENTI BOZZE REVISIONI RG DI ACCREDITAMENTO DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

Gentili Signori,
trasmettiamo nella cartella zippata allegata, alla vostra cortese attenzione, le bozze di revisione dei seguenti regolamenti di accreditamento di competenza del Dipartimento Certificazione e Ispezione:

- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica - Parte Generale";
- RG-01-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Sistemi di Gestione";
- RG-01-02 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione di Persone";
- RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio/Processo";
- RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione";
- RG-01-05 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Verifica e Validazione" (applicabile anche alla ISO/IEC 17029).

Vi invitiamo ad inviare i Vostri commenti entro il 16-03-2022, all'indirizzo di Sara Vitali s.vitali@accredia.it utilizzando il format word allegato.
Precisiamo che il termine sopra indicato non è procrastinabile in funzione dei successivi passaggi di approvazione da parte degli organi istituzionali di ACCREDIA e del necessario periodo transitorio di 6 mesi prima dell'entrata in vigore delle nuove revisioni.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Segreteria Generale
Dipartimento Certificazione e Ispezione
ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento

***

Spett.
ACCREDIA MILANO
Segreteria Generale: c.a. Sig.a Sara Vitali

In relazione all'oggetto, premesso che l'attenzione è stata finalizzata alla stessa di cui all'operatività degli Organismi iscritti (notificati, autorizzati/abilitati), la scrivente UN.I.-O.N. si è pertanto soffermata nella complessiva analisi dei due seguenti Regolamenti: RG-01_rev.05 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione-Parte Generale e RG 01-04_Rev.02 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione.

Si allega, pertanto, la raccolta commenti revisioni anno 2022 Regolamenti di Accreditamento (RG) contenuta nell'apposito format, augurandoci che quanto lodevolmente prodotto dal Dipartimento Certificazione ed Ispezione e dallo scrivente recepito in relazione alle proposte della scrivente Associazione, produca il favorevole risultato sperato.

Di tanto, come da citato allegato, abbiamo informato gli associati, estendendo la comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul MAGAZINE UN.I.O.N., unico organo mensile di interesse notiziale degli Organismi stessi.

Con i più cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Ministero dello Sviluppo Economico
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42

UNIONE EUROPEA
European Coordination of Notified Bodies Machinery and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo Organismi Notificati)

Roma, 14/03/2022
Prot. 22/2022/sf

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
On. Giancarlo GIORGETTI
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Veneto, 33
00187 Roma
segreteria.ministro@mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
Avv. Loredana GULINO
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

Oggetto: Autorizzazione e notifica per le attività di valutazione della conformità (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 dicembre 2017).

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.

La Direttiva MiSE emessa il 13 dicembre 2017 a firma del Ministro Calenda prevede, tra gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto e per il suo rinnovo, che il personale incaricato di eseguire attività di valutazione e di certificazione, debba fornire prova di competenza specifica maturata attraverso un periodo minimo di 2 anni di esperienza sui prodotti disciplinati dalla normativa comunitaria di prodotto oggetto della relativa istanza, o similari (art. 3).

Mi sembra che il periodo attuale, caratterizzato da una faticosa ripresa economica dell'auspicata conclusione della fase di emergenza, sia l'occasione più opportuna per richiamare l'attenzione di codesto Ministero su tale aspetto, per cui al Ministro va riconosciuta la caratterialità del suo pragmatismo nella sua attività istituzionale,

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

ribadendo altre osservazioni da me proposte nella immediatezza di pubblicazione della Direttiva nel corso di apposite riunioni.

In particolare il riferimento annovera:

-durata palesemente eccessiva del periodo (definito minimo) di due anni di addestramento, considerato che ci si riferisce a personale dotato di laurea in Ingegneria, che opera in base a parametri di valutazione prefissati e relativi a un ben definito novero di dispositivi. A titolo di esempio, si fa notare che un corso che non superi i 18 mesi è sufficiente per ottenere il rilascio della licenza di pilota/commerciale di elicottero, abilitato anche al trasporto di passeggeri;

-onerosità per l'Organismo, costretto a sostenere per un biennio un costo improduttivo, con evidente penalizzazione delle PMI sotto il profilo concorrenziale;

-necessità di adottare misure che favoriscano concretamente, e non solo sul piano delle enunciazioni di principio, la ripresa economica, mitigando gli adempimenti che risultino ingiustificatamente gravosi.

A quanto già osservato in merito, mi sembra opportuno aggiungere una più specifica proposta emendativa della predetta disposizione, che origini da premesse concrete, quali l'improponibilità:

-per un neolaureato in Ingegneria, con necessità di poter contare su un immediato riscontro economico del titolo conseguito, di prendere in considerazione un accordo che preveda la disponibilità a prestare la propria opera per due anni – sia pure in regime di acquisizione di competenza – senza ricevere adeguati corrispettivi;

-per un Organismo di piccole o medie dimensioni, di retribuire per un biennio sia pure in misura ridotta un ingegnere tirocinante che per l'azienda verrebbe a costituire un costo improduttivo, con conseguente incremento della disparità tra le grandi imprese – in grado di sostenere tale onere – e quelle di minori dimensioni, ma non di minore spessore tecnico.

Se consideriamo la finalità della citata disposizione, ovvero il fornire "evidenza di competenza specifica", appare evidente che condizionare tale obiettivo ad un mero dato temporale si rivela assolutamente inadeguato. Infatti, a determinare l'acquisizione della competenza non è una ostinata tempistica, ma l'esperienza in essa acquisita.

Si propone, pertanto, di integrare il presupposto temporale con un requisito tecnico, modificando l'art. 3 della Direttiva in oggetto nel senso di modulare la durata dell'apprendistato, prevedendone:

-una durata ordinaria annuale (in luogo di quella biennale), con richiesta di documentazione per il periodo dell'assistenza ad una determinata quota di attività eseguita da personale esperto e della frequentazione di corsi di formazione per un monte di ore specificato;

-la possibilità di riduzione a sei mesi, ove sia dimostrata l'effettuazione, in tale periodo, di un training intensivo, sia sotto il profilo dell'affiancamento sul campo, sia in relazione alla fruizione di proposta formativa, secondo parametri prefissati.

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Si chiede inoltre di specificare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 in merito all'esperienza maturata sui prodotti disciplinati dalla normativa comunitaria di prodotto oggetto della relativa istanza, "o similari", la portata di tale ultimo aggettivo, per fornire un chiaro criterio di riferimento ed evitare possibili esiti difformi delle istanze in casi analoghi.

Gli emendamenti suggeriti consentirebbero di abilitare soggetti certamente preparati sotto il profilo sia pratico che teorico, rispettando le diverse potenzialità dei tecnici e degli organismi, in un arco di tempo che, a differenza di quello attuale, possa realisticamente ritenersi congruo rispetto all'acquisizione della "competenza specifica" e sarebbe, peraltro, conforme alle esigenze concrete del mercato del lavoro che, nel 2022, non possono anacronisticamente tollerare due anni di quiescenza. Allo stesso tempo, si favorirebbe una più corretta concorrenza, eliminando un fattore di ingiustificato privilegio per le grandi imprese.

Nel confermare la disponibilità della scrivente Associazione ad ogni confronto sull'argomento della presente, porgo i miei migliori saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

Prot. 22/2022 del 14/03/2022_Autorizzazione e notifica per le attività di valutazione della conformità (Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico in data 13 dicembre 2017).

Gent.mo Presidente,

condividiamo appieno la proposta avanzata al Ministero e La ringraziamo per il suo continuo e costante impegno per tutelare i piccoli Organismi che sono ormai la minoranza.

Cordiali saluti
Ing. Sergio Squadrito

ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE - OEC SRL

Ministero dello Sviluppo Economico
COMITATO DI CONTROLLO
CODICE DEONTOLOGICO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Movimento Difesa Cittadino

Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42

UNIONE EUROPEA
European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Roma, 29/03/2022
Prot. 23/2022/sf

Spett.le
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Andrea ORLANDO
Ministro del Lavoro
Via Veneto, 56
00187 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Art. 71, comma 8 D. L. vo 81/2008 – Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, Allegato II.

Preg.mo Sig. Ministro,

con riferimento all'oggetto, nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Associazione che da 20 anni collabora anche con lo stesso MLPS di cui all'epigrafe, espongo quanto segue.

L'art. 71, comma 8 del D. L. vo 81/2008, tra le altre disposizioni contenute, prevede interventi di controllo delle attrezzature di lavoro, preordinati a garantire il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza, affidandoli ad una figura non precisamente delineata, ma genericamente definita "persona competente".

Il D.M. 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico, all'allegato II (intitolato "Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche"), punto 2, lettera c), definiva l'indagine supplementare come "Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali". Il successivo punto 3.2.3. dello stesso allegato, prevedeva che "nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari".

Ad oggi, i soggetti abilitati di cui all'art. 71, commi 11 – 13, competenti per le verifiche periodiche in essi contemplate, non sono titolati ad eseguire le suddette "indagini supplementari" sugli apparecchi di sollevamento per ragioni di potenziale conflitto d'interesse. Ma tale posizione non appare condivisibile, poiché l'indagine ventennale è ontologicamente diversa dalla verifica periodica e non suscettibile di influenzare gli esisti di

Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati

quest'ultima, né di esserne a sua volta condizionata. D'altronde, sarebbero adottabili meccanismi preventivi che consentirebbero di minimizzare il margine di rischio, ad esempio prevedendo l'effettuazione delle diverse tipologie di ispezione (ventennale e periodica) da parte di differenti soggetti.

Peraltro, se si considera anzitutto la formulazione scelta dall'art. 71, comma 8 del Decreto Legislativo 81 del 2008 ("persona competente"), la stessa è talmente ampia da non ostare all'affidamento delle indagini supplementari anche agli organismi abilitati, mediante ingegneri in possesso dei necessari requisisti. Il dato testuale è di particolare importanza, perché consentirebbe di estendere ai soggetti abilitati la competenza all'esecuzione di tali adempimenti nel pieno rispetto della norma fondamentale di riferimento, quindi senza introdurre emendamenti alla stessa, ma mediante provvedimenti amministrativi.

Occorre sottolineare che in tal modo si tutelerebbe in misura più soddisfacente, rispetto a quella attuale, il prioritario interesse della sicurezza – scopo fondamentale dell'intera normativa di settore – poiché la preparazione degli ingegneri incaricati da soggetti abilitati è comprovabile con maggiore grado di affidabilità, rispetto a quella di tecnici esterni.

Pertanto, si propone di voler valutare l'adozione di specifica decretazione ministeriale che, con riferimento all'indagine supplementare di cui al D.M. 11 aprile 2011, Allegato II, ne consenta l'esecuzione anche a professionista incaricato da organismo abilitato, quale "persona competente" ai sensi dell'art. 71, comma 8 del D. L. vo n. 81/2008.

Nel restare a disposizione per ogni confronto sul tema, si porgono i migliori saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

CONFRONTO TECNICO SU PUNTO 18 UNI EN 10411-1:2021

Spett.le UN.I.O.N.,
chiedo, cortesemente, parere tecnico se di Vs competenza sul seguente argomento:
Sostituzione del limitatore di velocità ai sensi del punto 18 della UNI EN 10411-1:2021.
Come esempio pratico chiedo di analizzare il caso di un ascensore tradizionale a funi conforme al DPR 29 maggio 1963, n.1497 avente sistema di protezione contro l'eccessiva velocità in discesa della cabina composto da limitatore di velocità posto in locale argano, tenditore posto nella fossa ascensore, paracadute ed annesso leveraggio su arcata cabina, fune di collegamento per collegare tutti.
In particolare chiedo di analizzare il caso in cui l'inefficienza dell'intero sistema di sicurezza sia causata da guasto al solo limitatore di velocità.
In tal caso, il ripristino del funzionamento per riportare l'impianto alle condizioni di sicurezza nei limiti della norma vigente in occasione dell'installazione, si raggiungerebbe con la sostituzione di quest'ultimo.
Da qui partono le contestazioni di diversi organismi notificati interpellati alla verifica straordinaria che pretendono la modifica del tenditore (anche in caso di perfetto stato di conservazione e funzionamento) per aggiungere il controllo elettrico per rottura/allentamento della fune del limitatore di velocità.
La mia contrarietà parte da diversi aspetti:

- il punto 18 della norma in questione ricorda che il nuovo limitatore deve essere tale da assicurare l'intervento del paracadute nei limiti prescritti dalla normativa vigente alla data di installazione dell'impianto: la sostituzione del tenditore realizzerebbe la pretesa di aumento del livello di sicurezza dell'impianto non imposto dalla normativa.
- la modifica del tenditore in cantiere per integrazione del contatto allentamento fune non assicura livelli standardizzati di efficacia di implementazione della nuova funzione di controllo.
- volendo ottemperare interamente il punto 5.6.2.2.1 della UNI EN 81-20:2020 si dovrebbe: sostituire il tenditore non dotato di controllo allentamento fune, sostituire la fune non dotata di conformità al punto 5.6.2.2.1.3, rendere accessibile il limitatore ai sensi del punto 5.6.2.2.1.4, provvedere a rendere evidente a mezzo calcoli la forza di intervento conforme al punto 5.6.2.2.1.1. Viene puntualmente richiesta l'ottemperanza del solo controllo elettrico.
- l'appendice C al punto 18 apre la possibilità di una sostituzione parziale di elementi nel sistema a patto di dichiarare rispondenza delle parti non sostituite con quanto previsto nel certificato di esame del Tipo del limitatore (esaminati i maggiori produttori di limitatori che non fanno menzione alla necessità del contatto di allentamento della fune).

Esprimo dunque fattibilità, secondo quanto esposto, alla sostituzione del solo limitatore per un impianto avente caratteristiche di installazione come sopra senza implementare la conformità ai punti 5.6.2.2.1.1, 5.6.2.2.1.3 e 5.6.2.2.1.4 se i componenti non sostituiti presentano un ottimo stato di conservazione e di funzionamento fino all'occorrenza di altra riparazione (e sempre compatibilmente con il certificato di tipo del nuovo limitatore).
In attesa di una Vs risposta porgo.

Distinti Saluti.
Antonio Tafuri.

Ing. Antonio Tafuri
Responsabile tecnico
TAFURI ASCENSORI s.r.l.

Alla Coordinatrice del GdL ex DPR 162/99, Ing. Ilaria FRIGHI

Gent.ma Ilaria, allego quanto inoltratomi della segreteria, pertanto, ove il quesito rientri nelle attribuzioni operativo-funzionali del GdL, la segreteria stessa è titolata a ricevere la risposta, provvedendo ad inviarla al formulante ing. Tafuri, declinandone tuttavia ove se ne escludesse del conferimento stesso.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Dr. Iginio S. Lentini

Presidente UN.I.O.N.

***

Dott. Lentini buongiorno,

come concordato il GdL ieri ha dibattuto sul quesito posto dall'ing. Tafuri.

Di seguito la nostra posizione.

La norma UNI 10411-1:2021 è norma di buona tecnica, la cui applicazione consente di ritenere che le modifiche apportate all'impianto siano state eseguite secondo la regola dell'arte e, pertanto, costituisce uno strumento per soddisfare i requisiti del D.M. 37/2008.

Si segnala che la norma UNI 10411-1:2021 non è un atto legislativo obbligatorio (come invece è il D.M. 37/2008) e quindi per ottemperare al D.M. 37/2008 possono essere intraprese altre strade, purché garantiscano il medesimo livello di sicurezza della citata norma.

Il quesito formulato fa esplicito riferimento a una modifica apportata ai sensi della norma UNI 10411-1:2021 e il nostro parere è stato predisposto nell'ambito di applicazione di tale norma.

La norma al punto 18 è chiara e lapidaria: il limitatore, il relativo tenditore, la funicella ed i relativi contatti devono essere conformi al punto 5.6.2.2.1 della UNI EN 81-20:2020. Quindi tutto il sistema composto dagli elementi citati (limitatore, tenditore, funicella e contatti) deve essere rispondente alle disposizioni della EN 81-20. Non si tratta unicamente di aggiungere un contatto elettrico al tenditore: la EN 81-20 fornisce disposizioni sul tipo di funicella (carico di rottura, diametro, caratteristiche di installazione, ecc.), sulle forze e velocità, sul comportamento dell'impianto a seguito dell'intervento del sistema. Se alcune parti del sistema sono già rispondenti ai requisiti della EN 81-20, le stesse non hanno necessità di essere modificate.

Premesso quanto sopra, in relazione al primo aspetto il punto 18 della UNI 10411-1:2021 esplicita che l'intervento del paracadute avvenga in riferimento alla normativa di installazione e lo fa solo dopo aver specificato che tutto il sistema deve essere conforme alla UNI EN 81-20, quindi è fuorviante leggere in modo avulso dal contesto la sola seconda parte del punto 18.

In relazione al secondo aspetto si richiama quanto in premessa: la soluzione prevista dalla UNI 10411-1:2021 tratta un sistema di elementi e non l'aggiunta del solo contatto elettrico.

Sul fatto che gli organismi incaricati delle verifiche di cui all'art.14 del DPR 162/99 controllino la sola presenza del contatto elettrico non è un dato di fatto normativo e, in ogni caso, gli organismi Union ribadiscono che la verifica straordinaria deve attestare la rispondenza alla norma (quindi al punto 18) e non ad un solo capoverso.

Il fatto che l'appendice C (la quale è normativa, ma limitatamente ai documenti da predisporre, infatti si intitola "Documentazione tecnica") parli di sostituzione del solo limitatore non implica che i restanti elementi del sistema possano essere mantenuti in opera se non conformi al punto 18.

In conclusione non riteniamo rispondente alla UNI 10411-1:2021 un intervento eseguito in riferimento al punto 18 che abbia comportato la sola sostituzione del limitatore.
Infine, segnaliamo che la soluzione prevista dalla UNI 10411-1:2021 in caso di sostituzione del limitatore non introduce alcuna novità rispetto alla precedente edizione della norma (UNI 10411-1:2014).

Nella speranza di aver chiarito quanto meno la nostra posizione, resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Un caro saluto,
ing. Ilaria Frighi
I.C.E.P.I. S.p.A.

***

Egregio Ing. Tafuri,

allego la risposta della Coordinatrice del GdL Dpr 162/99, Ing. Ilaria Frighi, relativa al Suo quesito di cui all'oggetto.

Preciso in segno di chiarezza che la nostra operatività consulenziale verso l'esterno si riferisce a richieste specifiche degli associati, come pure di enti, Ministeri ed altre Istituzioni che lo Statuto UNION contempla nell'erogazione gratuita dell'erogazione dei servizi.

Cordiali saluti.
Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

***

Buongiorno,
ringrazio tutti per la celerità della risposta e per la professionalità con cui è stato affrontato l'argomento.
Distinti Saluti, Antonio Tafuri.

RIUNIONI UNI/CT 019

Buona giorno a tutti,

di seguito un breve resoconto delle due riunioni UNI a cui ho partecipato:

·Data riunione: 09/03/2022 – UNI CT 019 GL09
·Tipo riunione: in remoto
·file allegato: UNI-CT019-GL09_N0217_Resoconto_riunione_UNICT_019_GL_09_2022.pdf
·Argomento principale trattato:
Sono state terminate le revisioni delle 10411 parte 3-4-5-6. Le nuove versioni verranno denominate:
- UNI 10411-11, per la revisione congiunta delle parti 3 e 5;
- UNI 10411-12, per la revisione congiunta delle parti 4 e 6.

A breve le bozze che vi allego andranno in inchiesta pubblica. Non appena avrò ulteriori informazioni, sarà mia cura avvisarVi.

Vi allego inoltre due pareri che sono stati resi disponibili qualche giorno fa (discussi nella plenaria di febbraio)

Un cordiale saluto

UN MONDO FATTO BENE

N 348

UNI/CT 019 "Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari"

Parere UNI CT 019 N 194 sul punto 11.2.1 della UNI 10411-1

Tipo Documento:	Altro documento di comitato
Data documento:	2022-03-18
Azione prevista:	Informare
Stato:	
Email Funzionario:	fabio.rossi@uni.com
URL Organo Tecnico:	https://isolutions.iso.org/ecom/livelink/open/27016995

	Parere relativo a	Codifica Parere **N° 194 rev. 00**

Valido dal:	Sostituisce il Parere:	Ritirato il:	Sostituito dal Parere:
08/02/2022			

Norma:	Edizione:	Punto:	Parole chiave:
UNI 10411-1	**2021**	**11.2.1 (secondo capoverso)**	sostituzione, modifica, dispositivo di regolazione della velocità dell'ascensore

Avvertenza

La validità della risposta è limitata al caso specifico e alla edizione e punto della norma di cui alla domanda ed è direttamente correlata alle informazioni fornite dal richiedente, fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente.

Domanda:

La norma UNI 10411-1:2021 al punto 11.2.1 (secondo capoverso) recita:

> *"[...] in occasione di sostituzione di un dispositivo di regolazione di velocità dell'ascensore, si applica anche il punto 11.1.4."*

Al fine di evitare differenze di interpretazione, si chiede di confermare se per "sostituzione" si intenda una sostituzione con altro dispositivo di regolazione della velocità dell'ascensore qualunque sia la motivazione e la soluzione tecnica, vale a dire:

- indipendentemente dal fatto che sia eseguita una modifica tecnica o una riparazione per guasto,
- indipendentemente dal fatto che il nuovo dispositivo abbia le stesse caratteristiche tecniche o sia di tipo diverso da quello preesistente.

Risposta:

Si ritiene di dare risposta affermativa alla domanda.

Chiarimento:

Commissione Tecnica 019

Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti similari

Ritiro:

UNI
UN MONDO FATTO BENE

N 349

UNI/CT 019 "Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari"

Parere UNI CT 019 N 195 sui punti 11.1.4 e 11.2.1 della UNI 10411-1

Tipo Documento:	Altro documento di comitato
Data documento:	2022-03-18
Azione prevista:	Informare
Stato:	
Email Funzionario:	fabio.rossi@uni.com
URL Organo Tecnico:	https://isolutions.iso.org/ecom/livelink/open/27016995

UNI UN MONDO FATTO BENE	**Parere** relativo a	Codifica Parere **N° 195 rev. 00**

Valido dal:	Sostituisce il Parere:	Ritirato il:	Sostituito dal Parere:
08/02/2022			

Norma:	Edizione:	Punti:	Parole chiave:
UNI 10411-1	**2021**	**11.1.4 e 11.2.1**	Sostituzione del quadro di manovra o Sostituzione di "Inverter"

Avvertenza

La validità della risposta è limitata al caso specifico e alla edizione e punto della norma di cui alla domanda ed è direttamente correlata alle informazioni fornite dal richiedente, fermo restando le responsabilità previste dalla legislazione vigente.

Domanda:

Con riferimento ai punti 11.1.4 e 11.2.1, l'appendice C (normativa) richiede, in caso di sostituzione del dispositivo di rallentamento controllato dell'ascensore ed in assenza di dispositivo di protezione contro i movimenti incontrollati della cabina a porte aperte, dichiarazione di rispondenza degli elementi meccanici del freno al punto 11.1.4.

La norma richiede anche che *"Qualora entrambi gli elementi meccanici del freno non dovessero aprirsi almeno durante la corsa della cabina senza carico in discesa, un dispositivo deve interrompere l'alimentazione del macchinario e lo deve mantenere disalimentato al più tardi al raggiungimento del piano di destinazione. Il ritorno in servizio normale deve essere possibile solo mediante un ripristino manuale da parte di una persona competente."*

Si chiede come debba essere documentato/verificato questo requisito.

Risposta:

Non è previsto uno specifico documento per questo requisito. Una volta completati gli interventi di cui ai punti 11.1.4 o 11.2.1, è responsabilità del manutentore verificarne il corretto funzionamento prima di rimettere in esercizio l'impianto. Stessa verifica andrà eseguita da parte di Ente Notificato in occasione della verifica straordinaria (se pertinente) o della prima verifica periodica.

Chiarimento:

Commissione UNI/CT 019

Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti similari

Ritiro:

SPAZIO FINCO

29 LETTERA CONGIUNTA SUL DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 13 - BONUS EDILIZI E CCNL

34 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - LE MISURE PER LE IMPRESE NEL DECRETO "ENERGIA"

36 IL MESSAGGERO: ASCENSORI, RAMPE E BARRIERE

DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 13 - BONUS EDILIZI E CCNL

Alla cortese attenzione della Segreteria del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Andrea Orlando

e pc.

1. **Al Signor Presidente del Consiglio**
2. **Ai Signori Ministri cofirmatari del provvedimento**

e c.c.

1. **Alla Presidente del Senato della Repubblica**
2. **Al Presidente della Camera dei Deputati**
3. **Al Presidente del Consiglio di Stato**
4. **Al Presidente dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato – AGCM**
5. **Al Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC**

Si anticipa lettera congiunta sul tema in oggetto.
Seguirà originale recante le firme autografe.
Seguiranno altresì ulteriori lettere di adesione.

In attesa di riscontro per un urgente incontro, si porgono distinti saluti.
La Segreteria di Presidenza

Roma, 3 marzo 2022

Illustrissimo
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Andrea Orlando
Via Veneto, 56 - 00187 Roma
segreteriaministro@lavoro.gov.it
ufficiolegis@lavoro.gov.it (Cons. Goracci)

e p.c.

Illustrissimo
Presidente del Consiglio
Prof. Mario Draghi
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00186 – Roma
segreteria.particolare.presidente@governo.it
segrcd@governo.it
segrgen@governo.it
capodagl@palazzoghigi.it (Cons. Deodato)

Illustrissimo
Ministro della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
Via Arenula, 70
00186 Roma
segreteria.ministro@giustizia.it
segrpart.legislativo@giustizia.it (Cons. Mangano)

Illustrissimo
Ministro della Transizione Ecologica
Prof. Roberto Cingolani
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 Roma
segreteria.ministro@minambiente.it
contessa.claudio@minambiente.it

Illustrissimo
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Dr. Daniele Franco
Via XX Settembre 97
00187 Roma
segreteria.ministro@mef.gov.it
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
(Cons. Mastrandrea)

e c.c.

Illustrissimo
Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto Fico
roberto.fico@camera.it

Illustrissimo
Presidente del Senato della Repubblica
On. Maria Elisabetta Alberti Casellati
maria.alberticasellati@senato.it
segreteriagabinettopresidente@senato.it

Illustrissimo
Presidente del Consiglio di Stato
Dr. Franco Frattini
Piazza Capo di Ferro 13
presidenza.cds@giustizia-amministrativa.it

Illustrissimo
Presidente Autorità Garante per la Concorrenza
ed il Mercato - AGCM
Dr. M. Roberto Rustichelli
Piazza Giuseppe Verdi, 6a
00198 Roma
segreteria.presidenza@agcm.it

Illustrissimo
Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
Avv. Giuseppe Busia
Via Minghetti, 10
00187 Roma
segreteria.presidente@anticorruzione.it

Oggetto: Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13

Illustrissimo Signor Ministro,

le sottoscritte sigle Le chiedono un incontro con particolare riferimento all'art 4 del provvedimento in oggetto che configura, sotto diversi profili, una gravissima asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati alla vicenda, e subordina la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all'applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Ciò si traduce, per non citare altri aspetti, anche in un'indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale prevista dall'articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti "contratti pirata" (e vorremmo dire ancor di più, e prima, agli ingenti numeri di lavoratori che ancora oggi operano senza contratto alcuno).

Non solo, al servizio di tale impostazione normativa e, quindi, a supporto del Contratto unico di cui sopra (e degli introiti della Cassa Edile altrettanto "unica"), viene posta l'attività, sempre finanziata da pubblici fondi, di Agenzia delle Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri e Casse Edili stesse, queste ultime al medesimo tempo controllori e percipienti dei contributi.

La fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro - e non dimentichiamo anche contro gestioni opache in cantiere, se non di vero e proprio malaffare - necessita di provvedimenti, non certo del tutto discriminatori come quello di cui trattasi che colgano il vero nodo che è costituito dalla qualificazione delle imprese (e, nelle opere pubbliche, delle Stazioni Appaltanti).

Non possiamo non rilevare inoltre una assoluta schizofrenia per quanto riguarda la prevenzione sia della sinistrosità che del malaffare: da un lato infatti si richiede l'applicazione del "Contratto Unico" (e nel settore pubblico si è giunti alla aberrazione - da esaminare sotto il profilo costituzionale - di affidare alle Stazioni appaltanti la scelta del Contratto Collettivo di Lavoro da applicare da parte delle imprese esecutrici dei lavori in ambito PNRR); dall'altro, si consente che una stessa impresa possa aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l'esecuzione al 100 per cento, senza neanche curarsi più di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con buona pace della sicurezza e della qualità delle opere.

E' una logica grave ed inaccettabile, decisa peraltro ascoltando ("concertando con") solo le parti sociali direttamente interessate al "Contratto Unico" di cui trattasi.

Richiediamo che l'incontro con i sottoscritti avvenga con la massima urgenza.

In attesa riscontro.

confimi industria EDILIZIA

Il Presidente
Sergio Ventricelli

federcepicostruzioni
Federazione Nazionale delle Costruzioni

Il Presidente
Antonio Lombardi

FederTerziario

Il Segretario Generale
Alessandro Franco

FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

La Presidente
Carla Tomasi

DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 13 - BONUS EDILIZI E CCNL

Alle Associazioni federate in Finco interessate

Trasmetto quanto appena inviato a firma congiunta al Ministro competente sul tema dell'obbligo di "Contratto Unico" in riferimento ai bonus edilizi.
Vi chiedo, ove non abbiate controindicazioni, di spedire anche Voi, con le Vs rispettive carte intestate, lo stesso testo agli stessi destinatari, apportando le modifiche che eventualmente riterrete opportune.
(mettendo Finco in conoscenza nascosta).
Rimango a disposizione per ulteriori eventuali informazioni.

Cordiali saluti
Angelo Artale
Dott. Angelo Artale

Direttore Generale FINCO

***

Pregiatissimo Presidente del Consiglio,
Illustrissimi Signori Ministri,

con riferimento all'oggetto, la scrivente UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati ed Abilitati, Associazione no profit di tutela delle imprese accreditate che certificano la valutazione della conformità di prodotti e servizi di ispezione degli impianti, si unisce allo spirito ed alla lettera della FINCO, alla quale è federata, per significare la piena condivisione delle motivazioni che obbligano, in relazione al D.L. 25 febbraio 2022, n.13, all'adozione di un contratto unico di cui ai Bonus edilizi-CCNL.

Ci uniamo alle altre Associazioni firmatarie dell'allegata lettera, non per spirito di squadra e, men che meno, per ideologie politiche ma, per i contenuti della Legge stessa, n.13 che ha in uno degli artt. il 4, la palese sproporzione fra gli stessi interessati alla res pubblica ai quali si assicura un diverso trattamento a seconda, o in subordine, di precise coercizioni di adempimenti.

Qui si potrebbe disquisire nel merito di mancata libertà, di attentato alle leggi costituzionali, di concessione contrattuale per alcuni e di coercizione sindacale per altri, tuttavia, solo limitatamente alle Casse Edili, aggiungiamo come gli introiti stessi di cui al citato Contratto Unico, indossano cangianti vesti nel momento medesimo della giornata lavorativa: controllori laddove svolgono la funzione di incassatura e, altrettanto lecitamente, quella di controllato dei contributi incassati.

Ce n'è quanto basta per dire che il… 13 non porta fortuna!
Molti distinti saluti.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - LE MISURE PER LE IMPRESE NEL DECRETO "ENERGIA"

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge con **misure urgenti** per contrastare gli effetti del **conflitto in Ucraina** sull'economia del nostro Paese.
Il provvedimento mobilita **risorse** provenienti dagli extraprofitti delle società energetiche destinandole, in particolare, al finanziamento di interventi a tutela delle imprese nazionali e delle famiglie.

Tra le misure volute dal ministro Giancarlo **Giorgetti** e accolte nel decreto ci sono interventi a sostegno delle imprese, dalla rateizzazione delle bollette di energia e gas alle garanzie SACE per operazioni finanziarie relative a siti industriali strategici, mentre sono stati estesi il bonus per le famiglie e il credito d'imposta previsto per gli energivori anche alle altre imprese con contatori di potenza pari almeno a 16,5 kw.
"Sono soddisfatto - ha dichiarato Giorgetti - per il recepimento di questa misura che abbiamo sostenuto già in passato e che rappresenta un segnale concreto di aiuto alle imprese in difficoltà per il caro energia".
È stato inoltre tagliato il costo delle accise dei carburanti di 25 centesimi sino a fine aprile e introdotta una importante novità come quella dei buoni benzina esentasse fino a 200 euro per i dipendenti di aziende: "È una proposta di buonsenso che aiuta i pendolari in questa fase critica di aumento dei carburanti", ha sottolineato il ministro dello sviluppo economico.
Per una maggiore efficacia nell'azione di contrasto alle speculazioni sono stati potenziati i poteri e gli strumenti del **Garante per la sorveglianza dei prezzi** già istituto presso il Ministero che, oltre ad avvalersi di una Unità di missione dedicata all'analisi ed elaborazione dei dati, potrà intervenire direttamente rivolgendosi alle imprese.
Per l'ex Ilva è stato previsto nel provvedimento uno stanziamento fino a 150 milioni di euro per favorire la decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.
Altre risorse sono state infine destinate a sostegno dei lavoratori di **imprese in difficoltà**.

Sostegni a imprese e famiglie per costi energetici

1. Piani di rateizzazione per le imprese, con sedi in Italia, delle bollette di energia elettrica e gas di maggio e giugno fino a 24 rate mensili. La garanzia potrà essere rilasciata da SACE, fino al 90% degli importi dovuti ai fornitori.
2. Garanzie da SACE, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del ministro dello sviluppo economico. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all'industria siderurgica.
3. Credito d'imposta del 20% a beneficio delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il credito d'imposta è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4. Incrementati i crediti d'imposta già in vigore a favore delle imprese energivore (dal 20% al 25%) e delle imprese a forte consumo di gas naturale (dal 15% al 20%).
5. Ampliata fino a 5,2 milioni la fascia di famiglie protette dal caro bollette. Dal 1 aprile al 31 dicembre 2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro.

Contrasto aumento prezzi carburanti

1. Riduzione di 25 centesimi del prezzo dei carburanti, benzina e gasolio, attraverso un taglio delle accise sino a fine aprile. Il costo della misura viene finanziato dalla tassazione del 10% degli extraprofitti delle società energetiche.
2. Buoni benzina fino a 200 euro esenti da tasse per il 2022, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti.

Potenziati gli strumenti di Mister Prezzi

1. È istituita presso il Mise un'apposita Unità di Missione a supporto del Garante per la sorveglianza dei prezzi per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati.
2. Il Garante potrà richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.
3. Previste sanzioni, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro per le imprese che non forniscano entro 10 giorni, se richiesto loro: dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

Imprese in difficoltà

1. Fino al 31 dicembre 2022 le imprese che dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà economica e che non potessero più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale potranno sfruttare altre settimane di Cig in deroga nei limiti di spesa di 150 milioni di euro. La misura si applica anche alle imprese del settore turistico.
2. L'agevolazione contributiva (esonero totale) per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è estesa anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento.

Decarbonizzazione ex Ilva

1. Fino a 150 milioni di euro da destinare a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Golden power

1. Rafforzata la disciplina del Golden power finalizzata al controllo degli investimenti stranieri in Italia, in considerazione dell'accresciuta strategicità di alcuni settori: dalla difesa a quello della sicurezza, per arrivare ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e al 'cloud' nazionale.

Cybersecurity

1. Rafforzata la disciplina sulla cybersicurezza attraverso la diversificazione dei prodotti in uso, al fine di proteggere la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

Cordiali Saluti
Angelo Artale

Il Messaggero

Quotidiano

Data 31-03-2022
Pagina 22
Foglio 1

Sportello fisco

Ascensori, rampe e barriere

Oliviero Franceschi

Buone notizie per le persone disabili e per le loro famiglie: la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. La notizia è senz'altro positiva, ma attenzione a un particolare importante: la detrazione al momento è valida solo per le spese sostenute nel 2022. Contribuente avvisato mezzo salvato e chi dunque vuole usufruirne cominci subito a farsi due conti in tasca. La detrazione è pari al 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo: solo cinque invece delle dieci rate della classica detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione si calcola su un importo complessivo "variabile" a seconda dei seguenti tre gruppi di appartenenza: 1) totale non superiore a 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 2) totale non superiore a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 3) totale non superiore a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Infine, le facilitazioni non finiscono qui: in alternativa alla detrazione, il contribuente può scegliere per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, può cioè cedere ad una banca o alla posta la propria detrazione ottenendo immediatamente il controvalore invece che aspettare i cinque anni, pagando ovviamente l'interesse per l'anticipazione ottenuta; oppure può richiedere lo sconto in fattura all'impresa che realizza i lavori: nel qual caso sarà poi l'impresa eventualmente a cedere alla banca o alla posta il credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La domanda

Lavori pro disabili, possibile la detrazione?

Mio figlio è disabile e ogni giorno si scontra con le difficoltà di muoversi in una città come Roma, davvero poco attrezzata per favorire la mobilità dei meno fortunati. Senza andare troppo lontano, nel suo stesso palazzo manca un ascensore e una rampa per l'ingresso. Premesso che gli altri condomini sarebbero d'accordo, può avvalersi in caso di lavori della nuova detrazione del 75%?

C. T.
Roma

La risposta

Sì all'agevolazione, rispettando le regole

La risposta al lettore in questo caso è positiva. Infatti tra le molte novità fiscali di inizio anno, spicca senz'altro il nuovo bonus del 75% per le barriere architettoniche. Per usufruire dell'agevolazione in questione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici numero 236 del 14 giugno 1989, relativo alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e anche la visitabilità degli edifici, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche in favore dei disabili. Si tratta di una misura di civiltà e di attenzione ad un mondo come quello dei disabili che nel nostro paese talvolta rimane indietro nelle scelte della politica.

093531

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

NEWS

38 INAIL 2022: INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI. DOSSIER DONNE

39 CASA&CLIMA: OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: LA CIRCOLARE INL N. 1/2022

40 CIRCOLARE INL: ART. 37, D.LGS. N. 81/2008 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 146/2021 (CONV. DA L. N. 215/2021) – OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

44 CASA&CLIMA: 600 PROCEDURE AMMINISTRATIVE DA SEMPLIFICARE: CONSULTAZIONE AL VIA

46 UNI: ASCENSORI ACCESSIBILI

47 COMUNICATO STAMPA: PRESENTATA OGGI LA 4ª EDIZIONE DEL GIC 2022, LE GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO

50 COMUNICATO STAMPA: A PIACENZA EXPO DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2023 LA 9ª EDIZIONE DEL GIS-GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Dossier donne 2022

Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro: la circolare INL n. 1/2022

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_47415_obblighi-formativi-salute-sicurezza-lavoro-circolare-ispettorato.html

Giovedì 17 Febbraio 2022

L'art. 13 del decreto fiscale e a tutela del lavoro ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008

L'**art. 13** del **decreto fiscale e a tutela del lavoro** - decreto-legge n. 146/2021, come convertito dalla legge n. 215/2021 - ha introdotto importanti modifiche all'**art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008** che disciplina gli **obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro**.

Con la **circolare n. 1/2022**, l'**Ispettorato nazionale del lavoro** fornisce le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.

La circolare INL n. 1/2022 è disponibile **in allegato**.

inl.INL.Circolari_INL.R.0000001.16-02-2022.h.17:27

CIRCOLARE N. 1/2022

Il Direttore

Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni, condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022, con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Con successiva nota saranno fornite indicazioni in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 non affrontate in questa sede.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale "*il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo*".

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, **il datore di lavoro** il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una "*adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico*" secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, "*un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

a) l'individuazione della ***durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro****;*

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa".

Per quanto concerne il datore di lavoro, **l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico**. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Segue: dirigenti e preposti

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che "*i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:*

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione".

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, **anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti**, una "*un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri*

compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ***secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo***", rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, **con specifico riferimento alla figura del preposto**, il nuovo comma 7-ter stabilisce che "*per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti* ***ai sensi del comma 7****, le relative attività formative* ***devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale*** *e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi*".

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione "*adeguata e specifica*" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico**.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37** del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, **attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza**, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al **secondo periodo** del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, **anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza** alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, **occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole** (v. in particolare par. 10 dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie").

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire**

elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire "*da persona esperta e sul luogo di lavoro*". Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "*l'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati **devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato***".

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che **trovano immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un "*apposito registro informatizzato*" che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento **si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "*prova pratica*" e/o della "*esercitazione applicata*"** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Bruno GIORDANO

Bruno Giordano
2022.02.16 17:26:08
Ispettorato Nazionale del Lavoro

600 procedure amministrative da semplificare: consultazione al via

casaeclima.com/italia/pratiche-autorizzative/ar_47426__seicento-procedure-amministrative-semplificare-consultazione-alvia.html

Venerdì 18 Febbraio 2022

La consultazione, lanciata dal Dipartimento della Funzione pubblica, mira a conoscere quali sono e in quali ambiti si concentrano le procedure che complicano la vita quotidiana di cittadini, imprese, dipendenti e amministratori pubblici, ostacolando la crescita e la competitività del Paese

Il Dipartimento della Funzione pubblica lancia da oggi, 18 febbraio, fino al 18 maggio sulla piattaforma ParteciPA la consultazione pubblica "**Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una PA amica**" per segnalare **600 procedure amministrative da semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare entro il 2026**. La consultazione, in partnership con la Luiss Guido Carli e con il Gruppo Il Sole 24 Ore, chiama a partecipare cittadini, imprese, professionisti, dipendenti pubblici e amministrazioni. E anche le associazioni di cittadini e terzo settore potranno animare il confronto, inviando un position paper con le procedure critiche e le proposte di soluzione. I primi risultati saranno illustrati dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, il 4 giugno al Festival dell'Economia di Trento.

La consultazione è parte integrante del progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede la creazione, entro il 2026, di un catalogo unico, valido su tutto il territorio nazionale, di 600 procedure semplificate e reingegnerizzate. Nel 2024 è fissata una tappa intermedia, entro cui semplificare le prime 200 procedure.

Le istruzioni per partecipare e i questionari per segnalazioni e suggerimenti sono disponibili sulla piattaforma ParteciPA.

Il commento del ministro Brunetta:

Questo è il momento di coinvolgere e di lasciarsi coinvolgere. Sulle procedure amministrative più critiche chiediamo la voce dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, e anche delle stesse amministrazioni e degli stessi dipendenti pubblici. Serve uno sforzo corale. E stavolta è diverso dal passato: abbiamo le risorse finanziarie per fare, oltre che per suggerire. Le idee diventeranno realtà. Per la prima volta, dopo tanti annunci, avremo un lavoro sistematico e a tappeto su tutte le procedure più rilevanti che spesso ostacolano il rapporto tra cittadini e amministrazioni e rendono difficili e accidentate le nostre vite, in modo da ottenere entro il 2026 un catalogo uniforme, con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale, di 600 procedure semplificate, reingegnerizzate e uguali da Nord a Sud. Dall'ambiente all'edilizia, dall'energia al sociale, con particolare attenzione agli iter amministrativi per le fasce più fragili, a cominciare dai disabili. Via le autorizzazioni non necessarie e, dove non sarà possibile eliminarle, via le duplicazioni, gli appesantimenti, le vessazioni. Anche dei controlli alle attività produttive. Più silenzio assenso, più Scia (la segnalazione certificata di inizio attività) e, ovunque si potrà, largo alle semplici comunicazioni. Le semplificazioni sono la pietra angolare della modernizzazione del Paese, ma anche il tassello di quel mosaico più ampio che è la riforma della Pubblica amministrazione. Semplificazioni, formazione, capitale umano, digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati e cloud, trasparenza, customer satisfaction. Tutto si tiene, a tutti i livelli, e tutto va fatto insieme. Il catalizzatore è il Pnrr, che contiene la visione, le risorse, pari a 235 miliardi tra fondi europei e nazionali, e l'orizzonte temporale. Cinque anni che cambieranno volto all'Italia. La rivoluzione è in corso.

UNI UN MONDO FATTO BENE

Chi siamo Normazione Associazione Catalogo Contatti

Home page > Notizie > Commerciale > Ascensori accessibili

Ascensori accessibili

Mercoledì, 02 Marzo 2022

Gli ascensori e la loro sicurezza nell'utilizzo rappresentano da sempre un ambito di primario interesse specialmente nel nostro territorio nazionale. L'Italia è infatti il secondo paese al modo - dopo la Cina - ad avere il maggior numero di ascensori installati; quasi 1.000.000 impianti che ogni giorno effettuano circa cento milioni di corse (dati 2019/2020 ANIE - AssoAscensori).

Nati per semplificare le abitudini nel quotidiano gli **ascensori** – se correttamente progettati, installati e mantenuti - rendono accessibili e abbattono le barriere architettoniche di abitazioni private e luoghi pubblici consentendo a tutte le persone - disabili in carrozzina, persone con difficoltà motorie, ecc. - di muoversi in modo indipendente rendendo più agevoli gli spostamenti e il trasporto di carichi.

È implicita, quindi, un'attenzione speciale per ciò che concerne la loro realizzazione, installazione e manutenzione. Ecco perché in ambito normativo vi sono numerosi documenti a supporto del settore. È il caso del recente recepimento da parte della commissione **Impianti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi similari** della EN 81 parte 70.

Questo documento specifica i **requisiti minimi per l'accesso e l'utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori** da parte delle persone, incluse quelle con disabilità.

Il contenuto di questa norma fornisce le regole di progettazione avanzate, gli esami e le prove per gli ascensori destinati ad essere utilizzati da persone, comprese le persone con disabilità. Può essere utilizzato solo in combinazione con la **EN 81-20:2020** che fornisce i requisiti di base per gli ascensori per passeggeri e per passeggeri con merci. Inoltre, fa parte della **serie di norme EN 81**.

All'interno della UNI EN 81 parte 70 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- **EN 81-20** Safety rules tor the construction and installation of lifts - Lifts tor the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts;
- **EN ISO 12100** Safety of machinery - General principles tor design – Risk assessment and risk reduction;
- **ISO 4190-5** Lift (Elevator) installation - Part 5: Control devices, signals and additional fittings.

Informazioni per l'acquisto

UNI EN 81-70:2021 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili"
Euro 55,00 + iva (in lingua inglese) - Euro 72,00 + iva (in lingua italiana)

Le norme, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, saranno scontate del 15% ai soci effettivi. L'abbonamento annuale a tutte le norme è disponibile a partire da 200 euro: **scopri come!**

Clienti e Soci
Tel. 0270024200 (call center dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì)
Email: **vendite@uni.com**

normeUNI @normeUNI @formazioneUNI normeUNI slideshare UNI

Tutela responsabilità Privacy Policy del Sito UNI © UNI Tutti i diritti riservati - P.IVA 06786300159

GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO
ITALIAN CONCRETE DAYS
Piacenza, 28-30 Aprile 2022

PRESENTATA OGGI LA 4ª EDIZIONE DEL GIC 2022, LE GIORNATE ITALIANE DEL CALCESTRUZZO

Dal 28 al 30 aprile 2022, oltre 190 gli espositori già presenti a Piacenza Expo

PIACENZA, 25 marzo 2022 – Presentata oggi nella Sala conferenze di Confindustria Piacenza **la 4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del Calcestruzzo**. A introdurre la più grande manifestazione europea dedicata al comparto in programma **dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo, il Sindaco di Piacenza, PATRIZIA BARBIERI, FRANCESCO ROLLERI, Presidente di CONFINDUSTRIA PIACENZA, GIUSEPPE CAVALLI, presidente di Piacenza Expo e FABIO POTESTA', Direttore di MEDIAPOINT & EXHIBITIONS, società organizzatrice dell'evento.**

La tre giorni piacentina, l'unica mostra-convegno italiana dedicata specificamente alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti, rappresenterà un momento di incontro imprescindibile per tutti i grandi player del settore. Già oltre 190 gli espositori accreditati, sia italiani che esteri.

«Per la nostra città è un onore e un'enorme opportunità poter tornare ad ospitare in presenza, dopo il blocco determinato dalla pandemia, un evento di livello internazionale così importante come le Giornate Italiane del Calcestruzzo, oggi più che mai strategico anche alla luce delle grandi sfide e opportunità che nel campo dell'edilizia e delle costruzioni il PNRR ci pone di fronte, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e con il diretto coinvolgimento dei territori. La nostra Fiera si conferma luogo ideale per ospitare eventi specializzati di alto livello, richiamando operatori e professionisti da ogni parte del mondo, che avranno la possibilità in quei giorni anche di conoscere e vivere il nostro territorio».

Tra i temi che saranno discussi e analizzati durante i numerosi seminari tecnici e le conferenze, organizzate con il supporto delle principali associazioni di settore e delle più importanti aziende nazionali ed internazionali, non potrà certo mancare il "**Recovery Plan**", il Piano che con **222 miliardi di investimenti e riforme** intende recuperare la crisi determinata dal Covid e ricondurre il Paese su un sentiero di crescita duraturo e sostenibile.

Un piano dove il settore delle costruzioni è chiamato a giocare un ruolo fondamentale, considerando che circa la metà delle risorse disponibili (**108 miliardi di euro**) andrà in investimenti di interesse per il settore delle costruzioni da realizzarsi entro il 2026 in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche. Di questi, circa **47 miliardi di euro**, pari al 44% delle risorse destinate all'edilizia, vedrà infatti la gestione o il coinvolgimento diretto degli enti territoriali. Il Governo ha destinato nel PNRR **6 miliardi di euro** per progetti per "la resilienza, valorizzazione del territorio ed efficientamento energetico dei Comuni". A questi si aggiungono, tra gli altri, **12 miliardi** per l'edilizia scolastica, **2,5 miliardi** per il rischio idrogeologico e **oltre 9 miliardi** per i programmi di rigenerazione urbana. Una grandissima opportunità per riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita di cittadini e imprese, sostenendo l'economia e il settore delle costruzioni. Naturalmente si discuterà anche delle tensioni internazionali e del loro riflesso sul mondo economico italiano.

«*Il GIC arriva quest'anno proprio nel momento in cui il PNRR si prospetta come una grande opportunità di sviluppo per la filiera delle infrastrutture, forse mai vista prima d'ora e le aziende sono pronte per cogliere l'occasione. Ma le ripercussioni sui mercati finanziari e delle materie prime provocate dalle tensioni internazionali rischiano di mettere in forse questa opportunità», commenta* **Francesco Rolleri**, presidente di **Confindustria Piacenza**, «*È necessario intervenire con provvedimenti straordinari in una fase straordinaria; le misure sin qui adottate dal Governo per il settore delle opere pubbliche sono molto limitate ed hanno tempi di attuazione lunghissimi, incompatibili con l'emergenza del momento. Il peso di questa perturbazione mondiale non può essere interamente sopportato dalle aziende».*

Complessivamente sono 65 i patrocini raccolti fino a oggi dal GIC, tra i quali spiccano quelli di: **Anas**, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi (**Assobeton**), Federazione della Filiera del Cemento, del Calcestruzzo, dei Materiali di Base, Dei Manufatti, Componenti E Strutture per le Costruzioni (**Federbeton**), Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato (**Atecap**), Associazione Nazionale Demolizione ed Economia Circolare per le Costruzioni (**Nadeco**), Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (**Anfia**) e l'Associazione dei Porti Italiani (**Assoporti**) e, ovviamente, Confindustria Piacenza. E non mancano certo i patrocini delle associazioni d'oltre confine, come testimoniano quelli della European Demolition Association (**Eda**), dell'European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (**Acrp**), dell'Asociation Espanola de Pavimentos Continuos (**Aepc**) e della Asociation de Fabricantes de Encofrados y Cimbras (**Afeci**).

Ma il **GIC** può vantare anche il patrocinio di ben due ministeri: ultimo arrivato quello del **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**, che va ad aggiungersi a quelli già concessi da **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, **Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome**, **Regione Emilia Romagna** e **Comune di Piacenza**.

«*Il GIC* - sottolinea l'Amministratore Unico di Piacenza Expo, **Giuseppe Cavalli** - *è uno degli eventi più importanti del nostro calendario fieristico, una fiera specialistica di altissimo livello tecnico e scientifico che in pochissime edizioni ha già saputo conquistarsi una platea di espositori e di visitatori di livello internazionale. Proprio per l'alta cifra qualitativa che lo caratterizza ma anche grazie ai tanti settori merceologici coinvolti, GIC è diventato il più qualificato e importante evento tematico d'Europa. Questa fiera è l'ennesima dimostrazione che a Piacenza Expo si possono organizzare mostre-convegno specialistiche di alto livello tecnico, che non solo hanno saputo premiare gli espositori e gli addetti ai lavori che vi hanno partecipato, ma che hanno anche avuto la capacità di determinare importanti ricadute economiche e commerciali a favore del nostro territorio, che è il vero azionista di riferimento del nostro Ente Fiera*».

«Pur vivendo momenti molto travagliati per le conseguenze del recente conflitto tra Russia ed Ucraina» conclude **Fabio Potestà**, Direttore della Mediapoint & Exhibitions organizzatrice del **GIC** *«sono molto soddisfatto del già consistente numero di adesioni al GIC 2022, numero che potrà ancora aumentare nelle prossime settimane. Come già precedentemente evidenziato, il GIC non è solo la più grande fiera europea del comparto, ma rappresenta anche una ulteriore conferma che anche in Italia si possono organizzare eventi di qualità e rilevanza internazionale, offrendo ai partecipanti grandi opportunità di business a fronte di investimenti decisamente più contenuti rispetto a quelli richiesti dalle fiere generaliste presenti sia in Italia che all'estero».*

Come tradizione si terrà collateralmente al **GIC** l'evento **ICTA-ITALIAN CONCRETE TECHNOLOGY AWARDS**, la premiazione delle aziende, degli imprenditori e dei professionisti italiani del settore che si sono dimostrati particolarmente meritevoli negli ultimi 36 mesi.

Ennesima novità della 4ª edizione è il "**GIC by Night**", uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti: all'interno dei padiglioni della Fiera saranno infatti collocati rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimenti vari.

Il "**GIC by Night**" costituisce una novità nello scenario internazionale delle fiere specialistiche e rappresenta un'ulteriore sfida tutta italiana destinata ad accrescere il prestigio della kermesse piacentina.

Ufficio Stampa GIC

Adnkronos Comunicazione
Fabio Valli
02 7636645 – 344 1281966
fabio.valli@adnkronos.com
press@gic-expo.it

COMUNICATO STAMPA

A Piacenza Expo dal 5 al 7 Ottobre 2023 la 9ª edizione del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali

Si terrà presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo (e più precisamente dal 5 al 7 Ottobre 2023) la 9ª edizione del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, che è certamente diventato il più importante appuntamento per gli utilizzatori italiani di macchine e attrezzature per il sollevamento, la movimentazione industriale e portuale e il trasporto pesante.

"Reduci dal grande successo dell'edizione 2021 alla quale hanno partecipato oltre 400 espositori provenienti sia dall'Italia che dall'estero" commenta Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions e organizzatore del GIS *"abbiamo ricevuto da alcuni di questi la richiesta di cambiare la location della manifestazione al fine di poter soddisfare la crescente domanda di spazi espositivi, ma anche di più ampie aree parcheggio per i visitatori, che è stato uno dei punti critici dell'ultima edizione della 3 giorni piacentina. Avendo ricevuto dai vertici di Piacenza Expo la rassicurazione su questo ultimo aspetto, e alla luce della difficile congiuntura che tutte le aziende stanno affrontando per le problematiche legate alla ritardata fornitura della componentistica, gli enormi rincari energetici anche conseguenti al tragico conflitto tra Russia e Ucraina, abbiamo deciso di restare nella storica sede di Piacenza anche per il GIS 2023."*

"Inoltre, la preannunciata fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia" continua il Direttore della Mediapoint & Exhibitions *"ci consentirà di poter utilizzare al 100% la capienza delle sale convegni presenti a Piacenza Expo, potendo così fruire nuovamente del padiglione 3 del quartiere fieristico per la parte espositiva del GIS 2023, per il quale - tra l'altro - ci sono già pervenute numerose richieste anche da aziende estere."*

"Il GIS, infatti," conclude Potestà *"è diventata la più grande mostra-convegno europea dedicata ai comparti merceologici di riferimento, e faremo in modo che questa leadership possa essere riconfermata anche per l'edizione del 2023 che si avvarrà dell'ormai tradizionale supporto di tutte le più importanti Associazioni di categoria sia Italiane che estere, ma anche di tutti gli organismi istituzionali del nostro Paese".*

Nelle prossime settimane, saremo in grado di comunicare anche le date di svolgimento dei 3 eventi che tradizionalmente affiancano il GIS, e che sono: ITALA - Italian Terminal and Logistic Awards (dedicato al terminalismo portuale, intermodale e alla logistica), ITALPLATFORM - Italian Access Platform Awards (dedicato alle macchine e alle attrezzature per i lavori in quota) e ILTA - Italian Lifting & Transportation Awards (dedicato al sollevamento e ai trasporti eccezionali).

FINE

Allegati: - logo della manifestazione
- repertorio fotografico

Per ulteriori informazioni contattate: MEDIAPOINT & EXHIBITIONS SRL
Tel: 010-5704948 - Fax: 010-5530088 – e-mail: info@gisexpo.it

UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);
B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);
C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;
D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;
E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;
F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;
G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.
H) 3 GdL-Gruppi di Lavoro ciascuno adibito della specifica operatività (DM 11.4.11 Art. 71, Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, DPR 462/01) al fine di promuovere azioni propedeutiche del miglioramento dello status quo dell'attività, come pure l'analisi tecnica del prodotto in relazione alle risposte a quesiti posti nell'ambito delle verifiche dei vari impianti, di cui a tematiche e problematiche chiarite nella pagina successiva. In buona sostanza, attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, si assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.

PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

CONTATTI
Via Ildebrando Vivanti, 157
00144 – Roma

TEL. 06.45650014
CELL. 335.1004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it
www.uni-on.it

TEMATICHE E PROBLEMATICHE

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte
Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche
Ex DPR 162/99 – operatività e tematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL) relativi ad ascensori, impianti elettrici di messa a terra e apparecchi/attrezzature di lavoro.

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Abilitato/Autorizzato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti, ovvero abilitato/autorizzato in forza di D.P.R. specifici.

UN.I.O.N., quindi, è rappresentativa anche degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX).
L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.
UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma non soggetti, al momento, di accreditamento.

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati, in particolare, delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le Istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti all'atto dell'adesione.

UN.I.O.N., partecipando con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles, permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso quale strumento di unicità dell'approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.
La sede centrale dell'Associazione è a Roma e l'operatività degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio nazionale.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, UN.I.O.N. informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit con sede in Roma – 00144 – Via Ildebrando Vivanti,157 – CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it – nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per:
a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi:
a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di "responsabili esterni", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:

privacy@uni-on.it riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: *1) Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopraddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*

Data, 07/08/2018

ELENCO ASSOCIATI 2022
ORGANISMI NOTIFICATI (Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE), ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

ASSOCIATI	INDIRIZZO SEDE
TRENTINO ALTO ADIGE	
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 – 39100 Bolzano (BZ)
LOMBARDIA	
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano (MI)
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 – 20833 Giussano (MB)
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 – 21100 Varese (VA)
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova (MN)
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A – 22073 Fino Mornasco (CO)
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)
VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Viale Sarca, 336/F – 20126 Milano (MI)
****CESTER & CO. SRL**	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
PIEMONTE	
OSMIO SRL	Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via C. Borra 17/21 – 10064 Pinerolo (TO)
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 – 14100 Asti (AT)
LAZIO	
I.N.C.S.A. SRL	Via Ildebrando Vivanti, 157 – 00144 Roma (RM)
CAMPANIA	
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 – Comune Pellezzano (SA)
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento (BN)

PUGLIA	
A.E.M.P ENGINEERING SERVICE SRL	Via Traetta 14 – 70032 Bitonto (BA)
E.M.Q-DIN SRL	S.P. 231, 14 – 70033 Corato (BA)
SICILIA	
OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL	Via Carducci, 7 – 98048 Spadafora (ME)
SARDEGNA	
***AUTOMATOS SRL**	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari (CA)

* ORGANISMO ADERENTE "A LATERE" – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** QUOTA PROMOZIONALE FINO AL 01/07/2022

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente agli interessati.

n.03/marzo 2022

UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine
by Newsliftletter